

Tribunale di Milano - ordinanza - sezione IV penale - 24 marzo 2003
imp. Battistella Primarosa ed altri - pres. Carfi

Ai fini della determinazione della competenza territoriale ai sensi del terzo comma dell'art. 9 cpp è del tutto irrilevante una precedente iscrizione nel registro degli indagati che sia riferita ad una diversa ipotesi di reato.

(...) sulla richiesta di acquisizione - ai sensi degli artt. 523 e 507 cpp - della documentazione acquisita dalla difesa Acampora con istanza 14.11.2002, inoltrata alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia, documentazione che solo oggi viene esibita a questo Tribunale;
premessò

che è affermato in giurisprudenza il principio delle irrilevanza di acquisizioni successive al termine di cui all'art. 491 cpp ai fini della determinazione della competenza territoriale: "La valutazione della competenza territoriale deve essere svolta con riferimento al momento della proposizione della relativa eccezione e cioè, al più tardi, nella fase di cui all'art. 491, co. 1, cpp, vale a dire subito dopo l'accertamento, per la prima volta, della costituzione delle parti. Detta norma non pone solo una preclusione all'eccezione di incompetenza in fase ulteriore - con l'implicazione che non è possibile proporla in corso di giudizio per acquisizioni sopravvenute, persino se queste significino una diversità del fatto contestato - ma anche sotto il profilo dell'irrilevanza dell'analisi di fondatezza dell'eccezione intanto respinta alla luce delle sopravvenienze, perché la competenza territoriale si fonda sul rispetto della regola del giudice naturale al momento della costituzione delle parti in giudizio, potendo il legislatore limitare il rilievo di incompetenza a questa fase, a vantaggio dell'interesse all'ordine e alla speditezza del processo" (Cass., sez. V, n. 7826 del 7.8.1997);

ritenuto

che, alla luce di quanto sopra, non possa ritenersi, in astratto, assolutamente necessario acquisire la documentazione oggi esibita dalla difesa Previti;

che comunque, esaminata nel merito, tale documentazione non appare decisiva, neppure in concreto, in ordine alla già dedotta ed esaminata questione di competenza territoriale;

che infatti la difesa ha esibito estratto del Registro Generale delle notizie di reato (mod. 44) della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, dal quale risulta che, in data 25.10.1994 veniva iscritto il proc. 801/94 per il reato di cui all'art. 326 cp, procedimento in seguito trasmesso alla Procura della Repubblica di Roma per competenza territoriale con provvedimento in data 29.10.1994;

che questo dato impone al Collegio di richiamare la propria ordinanza 14.7.2000, laddove - nel respingere l'eccezione di incompetenza territoriale - testualmente si afferma: "Così è del tutto pacifico che l'iscrizione per il reato di corruzione venne effettuata solo dalla Procura milanese mentre gli altri Uffici, sulla base del solo "esposto Arcuti" non ebbero ad individuare nei fatti in esso descritti siffatta ipotesi di reato";

che, come già affermato nella citata ordinanza, va ancora una volta osservato come le precedenti iscrizioni delle Procure di Roma e di Perugia riguardassero ipotesi di reato affatto diverse da quella per la prima volta iscritta dalla Procura della Repubblica di Milano

pqm

respinge la richiesta di acquisizione di documenti ex artt. 523 e 507 cpp e dispone procedersi oltre nella discussione.

Tribunale di Milano - ordinanza - sezione IV - 26 marzo 2003 - imp. Previti ed altri - pres. Carfi

(...) A pag. 164 della motivazione dell'ordinanza 27.1.2003 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite si afferma che "ai fini della determinazione della competenza territoriale il giudice deve utilizzare non solo la documentazione già acquisita a processo, ma anche quella indicata dalle parti a sostegno della proposta eccezione". Anche ammettendo che il passo della motivazione testé riportato possa univocamente intendersi nel senso che sia sempre consentita la produzione di elementi a sostegno della proposta eccezione anche oltre il termine di cui all'art. 491 cpp (in ciò innovando il precedente orientamento giurisprudenziale), va osservato come, chiesta dalla difesa, all'udienza del 24 marzo 2003, la acquisizione di ulteriore documentazione a sostegno della eccezione di incompetenza territoriale, il Tribunale con l'ordinanza 24.3.2003. ha effettivamente riconsiderato ancora una volta, la questione di competenza territoriale, citando e dunque "utilizzando" la nuova documentazione esibita dalla difesa. Ritiene perciò il Tribunale che la decisione gi' assunta il 24 marzo 2003 sia in linea con la lettura fornita dalle difese del citato passo delle Sezioni Unite atteso che detta documentazione è stata utilizzata ai fini della decisione del Tribunale. Sicché allo scopo di documentare il contenuto dell'ord. 24 marzo 2003 detti atti potranno essere allegati al fascicolo. Quanto alla richiesta di acquisire ulteriori atti presso la Procura della Repubblica di Milano o di Perugia, sempre ai fini della eccezione di competenza territoriale, la difesa fa espresso riferimento ad assunzioni di dichiarazioni rese da Arcuti e da Fioravanti. Ritiene il Tribunale del tutto superflua questa acquisizione atteso che ai sensi dell'art. 9 c. 3 cpp la competenza si determina dall'atto di formale iscrizione della notizia di reato documentata e cristallizzata dalla copia del registro ex art. 335 della Procura della Repubblica di Perugia esibita dalla difesa all'udienza 24.3.2003. Ne segue che il Tribunale dispone di tutta la documentazione utile ai fini della verifica della propria competenza territoriale. (...)

PQM

Dispone allegarsi alla ordinanza 24.5.2003 la documentazione esibita dalla difesa alla stessa udienza; respinge la richiesta di acquisizione di ulteriori atti richiesti dalla difesa sempre ai fini della dedotta eccezione di incompetenza territoriale (...).

Corte d'appello di Milano - Sezione V- 14 aprile 2003- imp.Previti - pres. Franciosi

Il diniego di acquisizione degli atti non implica di per sè un comportamento scorretto e in malafede; né la difesa del ricusante può lamentare la violazione del diritto alla prova, in quanto non esiste nell'ordinamento giuridico un principio secondo cui il giudice deve acquisire tutto ciò che le parti gli chiedono. Al giudicante è invece riconosciuta la facoltà di ammettere le prove in quanto le ritenga rilevanti per decidere, il che implica necessariamente il riconoscimento di un margine di apprezzamento discrezionale per escludere i mezzi di prova irrilevanti.

(...) Con istanza depositata in data 27.3.2003, l'on. Cesare Previti imputato nel procedimento pendente innanzi al Tribunale di Milano, presentava dichiarazione di ricusazione nei confronti dei componenti il Collegio giudicante. L'istante osservava in via preliminare che, secondo una innovativa pronuncia della Corte di cassazione, la condotta endoprocessuale del giudice non impedisce in via assoluta il ricorso allo strumento della ricusazione ogni qualvolta il comportamento del magistrato sia indice di malafede, di dolosa scorrettezza, di vero e proprio abuso della funzione (cfr. Cass.VI, 19.1.2000, n. 316). A giudizio dell'on Previti la condotta dell'organo giudicante nell'emissione dell'ordinanza 26.3.2003 aveva concretato un caso di malafede e calcolato pregiudizio, che si risolverebbe nel motivo di ricusazione noto come inimicizia grave.

Riferiva l'istante che all'udienza del 26.3.2003 era stata depositata la sentenza (rectius: ordinanza) delle Sezioni unite penali della Corte di cassazione che aveva deciso sulle richieste di rimessione del procedimento presentate dagli imputati. Nel testo del provvedimento, a pag- 164, era contenuto un preciso richiamo delle Sezioni unite che imponeva al giudice di merito, al fine di verificare la propria competenza per territorio, l'acquisizione di tutta la documentazione indicata dalle difese degli imputati a sostegno delle istanze di rimessione e in tutte le successive memorie presentate al supremo collegio.

Il Tribunale quindi, secondo l'on. Previti, avrebbe dovuto riesaminare la propria competenza per territorio; per fare ciò, oltre alla documentazione prodotta dalle difese perché già nella disponibilità delle medesime, il Collegio avrebbe dovuto acquisire anche tutta la documentazione, pure indicata dai difensori, contenuta nel fascicolo del pubblico ministero (a seguito del ricevimento della stessa da parte delle Procure della Repubblica di Perugia e Roma) e da questo mai resa disponibile. Il Collegio di primo grado invece, riaffermando sostanzialmente la propria competenza per territorio, con ordinanza emessa all'udienza del 26.3.2003 non aveva acquisito alcuno dei documenti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, limitandosi ad allegare al verbale dell'udienza la sola documentazione prodotta dalle parti, così disattendendo il precetto della suprema Corte ed esplicitando quella malafede e quel calcolato pregiudizio che giustifica la richiesta di ricsuzione. L'on. Previti chiedeva altresì che la documentazione rifiutata da giudice procedente venisse acquisita dalla Corte d'appello, ai sensi dell'art. 41, 3 comma, cpp.

Con memoria depositata il 9.4.2003 i difensori del ricsuante ripercorrevano tutti i passaggi processuali concernenti la competenza per territorio del Tribunale di Milano in relazione al procedimento che vede imputato Previti, per giungere alla conclusione che il Collegio aveva impedito l'ingresso nel dibattimento di documenti che avrebbero dimostrato l'incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria che stava procedendo al giudizio

Le condotte dei giudici ricsuati si sarebbero concretate in provvedimenti anomali, indice di un'ostilità che si risolve nella perdita del necessario carattere di neutralità dell'organo giudicante, che aveva inteso mantenere la competenza per territorio al fine di emettere ad ogni costo la decisione finale nei confronti dell'imputato.

La difesa chiedeva quindi che nel procedimento di ricsuzione venisse valutata non tanto la manifesta infondatezza giuridica di argomenti presentati dai giudici ricsuati, quanto la funzionalità di argomenti solo giuridicamente apparenti allo scopo di privare l'imputato del suo diritto fondamentale di essere giudicato dal giudice naturale, vale a dire da quello territorialmente competente, che non si identifica nel Tribunale di Milano.

Il PG con parere scritto ha chiesto il rigetto dell'istanza, non ravvisandosi indizi di dolosa scorrettezza o di malafede nel provvedimento del Tribunale, posto che il Collegio ricsuato non aveva alcun obbligo di acquisire la documentazione richiesta. (...)

La questione devoluta a questa Corte investe il comportamento oggettivo del Collegio del Tribunale che ha emesso l'ordinanza del 26.3.2003, al fine di verificare se dal testo del provvedimento traspaia quella malafede e quel calcolato pregiudizio che l'istante ravvisa.

E' chiaro che, così delimitato il tema sul quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi, non ha rilevanza alcuna l'esattezza o meno della soluzione in fatto e in diritto fornita dal Tribunale per affermare la propria competenza per territorio; tali questioni potranno essere valutate soltanto in sede d'impugnazione.

Il Collegio chiamato a decidere sulla ricsuzione deve invece verificare se emergano dal provvedimento indicato quegli elementi inequivoci, indicativi di un comportamento gravemente e macroscopicamente anomalo, fondati su dati di fatto concreti e precisi, estranei alla realtà processuale.

Orbene, anche a prescindere dal fatto che il ricsuante non ha indicato alcun dato di fatto estraneo a processo sul quale ha basato la sua convinzione, dal testo del provvedimento non traspare alcun indizio di inimicizia grave nei confronti dell'on. Previti. L'ordinanza del Tribunale del 26.3.2003 presenta una motivazione fondata su argomenti giuridici (momento in cui si radica la competenza;

riferimento al termine per eccepire l'incompetenza per territorio; criterio utilizzato per determinare la competenza per territorio) e di fatto (superfluità di alcuni atti dei quali viene chiesta l'acquisizione).

Il diniego di acquisizione degli atti non implica di per se un comportamento scorretto e in malafede; né la difesa del ricusante può lamentare la violazione del diritto alla prova. Non esiste nell'ordinamento giuridico un principio secondo cui il giudice deve acquisire tutto ciò che le parti gli chiedono; al giudicante è invece riconosciuta la facoltà di ammettere le prove in quanto le ritenga rilevanti per decidere, il che implica necessariamente il riconoscimento di un margine di apprezzamento discrezionale per escludere i mezzi di prova irrilevanti (art. 190 cpp)

Di tale apprezzamento discrezionale si era avvalso il Tribunale, disattendendo le richieste di acquisizione proposte dalla difesa, ritenute superflue in quanto la competenza per territorio doveva essere determinata, dal suo punto di vista, ai sensi dell'art. 9, 3° comma, cpp e con riferimento alla situazione processuale esistente, al momento della costituzione delle parti. (...)

Nel caso di specie la questione sulla competenza potrà dirsi definita dal Tribunale solo con l'emanazione della sentenza che decide sul merito, ben potendo all'esito della camera di consiglio emettere il Collegio una decisione di incompetenza per territorio, in accoglimento della richiesta subordinata presentata in tal senso dalla difesa del ricusante nelle conclusioni verbalizzate all'udienza del 26.3.2003. In ogni caso il diritto della parte al mezzo di prova è garantito nell'ordinamento giuridico vigente dall'impugnabilità dell'ordinanza che lo nega, insieme con la sentenza, e dalla possibilità per il giudice di secondo grado di disporre la rinnovazione del dibattimento.

Manca dunque la prova che l'ordinanza del Tribunale di Milano che ha rigettato la richiesta di acquisizione di atti sia dovuta all'intento di trattenere ad ogni costo il processo per nuocere al ricusante, piuttosto che all'interpretazione di norme giuridiche secondo scienza e coscienza. La mancata allegazione di dati oggettivi estranei al processo che supportino la tesi del ricusante non consente di dare altro significato agli atti processuali del Collegio ricusato, superando quella presunzione di imparzialità che connota l'azione di qualsiasi organo giudicante

Il ricusante giunge a conclusioni diverse anche perché muove da una premessa inesatta: il passo dell'ordinanza delle Sezioni unite riportato a pag. 164, avrebbe imposto al giudice di merito, per valutare la sussistenza o meno della propria competenza per territorio l'acquisizione di tutta la documentazione indicata. (...)

La Corte d'appello osserva in proposito che la SC non ha mai inteso emettere alcuna statuizione in merito alla competenza per territorio del Tribunale di Milano in relazione al procedimento nel quale figura imputato l'on. Previti, nè avrebbe potuto farlo in quanto era investita di una richiesta di remissione per legittimo sospetto e solo su quella doveva pronunciarsi.

E' agevole rilevare dal testo dell'ordinanza delle Sezioni unite in data 26.3.2003 che la questione sulla competenza per territorio sollevata in udienza innanzi alla Corte di cassazione come eccezione dal difensore di un coimputato, è stata ritenuta dal Supremo Collegio estranea al tema della richiesta di remissione sicché nessun precetto poteva derivarne per il giudice di merito presso il quale pendeva il procedimento. Anzi, in un inciso - opportunamente evidenziato - le Sezioni unite hanno escluso che la competenza per territorio del Tribunale di Milano fosse stata illegittimamente determinata (cfr. pagg. 52 e 53 d provvedimento) (...)

Diventa allora insostenibile affermare che le Sezioni unite avrebbero imposto al giudice di merito di acquisire tutta la documentazione indicata dalle difese a sostegno della dedotta eccezione di incompetenza territoriale la Corte di cassazione non si è occupata della competenza per territorio né del modo con cui era stata determinata, giungendo a concludere che nemmeno ai fini della remissione i relativi provvedimenti emessi dal Tribunale potevano essere presi in esame. (...)

Tutto ciò premesso, la Corte rileva che l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano il 26.3.2003 costituisce semplicemente un provvedimento che, decidendo su acquisizioni di atti richieste dalle parti, fa uso del margine di apprezzamento che compete a ciascun Collegio giudicante. In essa non si possono ravvisare gli estremi di una condotta così gravemente e macroscopicamente anomala da

dare l'impressione che i giudici abbiano agito nei confronti dell'on. Previti in assenza di serenità di giudizio.

La Corte ritiene infatti che, esaminando l'istanza di ricusazione, non debba essere valutata l'esattezza della soluzione offerta dal Tribunale di Milano. Nessun obbligo derivava in proposito al Tribunale dall'ordinanza delle Sezioni unite sicché l'utilità di determinati atti, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio, è questione che, attenendo al merito della decisione sull'istanza proposta dalla difesa dell'on Previti, spetta all' AG. che procede al giudizio definire ed eventualmente al giudice dell'impugnazione riesaminare. (...)

PQM

La Corte d'appello di Milano respinge la dichiarazione di ricusazione.